

Ufficio Reclutamento Personale Docente
e Ricercatore

Tit. VII cl. 1

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 686 del 03.05.1957 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la Legge n. 158 del 22.04.1987;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;

VISTO il D.L. n. 344 del 24.11.1990 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 21 del 23.01.1991;

VISTA la Legge n. 125 del 10.04.1991;

VISTA la Legge n. 537 del 24.12.1993;

VISTO il Decreto Legislativo n. 29 del 03.02.1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. del 04.10.2000, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24.10.2000 S.O. n. 175, con cui sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e definite le relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994, così come modificato dal D.P.R. n. 693 del 30.10.1996;

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997;

VISTA la Legge n. 449 del 27.12.1997;

VISTA la Legge n. 191 del 16.06.1998;

VISTA la Legge n. 210 del 03.07.1998;

VISTA la Legge n. 370 del 19.10.1999;

VISTO il D.P.R. n. 117 del 23.03.2000, recante modifiche al D.P.R. n. 390 del 19.10.1999, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 Legge n. 210 del 03.07.1998;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.R. n. 2351 del 07.06.2000 con cui è stato recepito il D.P.R. n. 117/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali;

VISTA la Legge n. 230 del 04.11.2005 pubblicata sulla G.U. n. 258 del 05.11.2005;

VISTO il D.Lgs. n. 164 del 06.04.2006;

VISTO il D.L. n. 180 del 10.11.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 del 2009, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

VISTO il D.M. del 27.03.2009, che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

VISTO il D.M. del 28.07.2009, che individua i parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente all'entrata in vigore del predetto D.L. n. 180 del 10.11.2008;

VISTE le delibere con le quali il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza (ad. del 22.09.2008) e della Facoltà di Medicina e Chirurgia (ad. del 18.11.2008 e del 19.12.2008),

hanno chiesto mediante procedura concorsuale la copertura di complessivi n. 3 (tre) posti di ricercatore universitario, previa indicazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il D.R. n. 2636 del 09.11.2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione del bando di concorso per la copertura dei suddetti posti ed è stato autorizzato l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare la relativa spesa;

ACCERTATO il rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 51 – 4° comma – della Legge n. 449 del 27.12.1997;

D E C R E T A

ART. 1

(Procedure di valutazione comparativa)

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 3 (tre) posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i settori scientifico disciplinari sottoindicati:

FACOLTA'	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	N. POSTI
GIURISPRUDENZA	IUS/04 Diritto Commerciale	1
MEDICINA E CHIRURGIA	MED/06 Oncologia Medica	1
MEDICINA E CHIRURGIA	MED/27 Neurochirurgia	1

Per la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari relativi a ciascun settore (SSD) e dei relativi settori affini, si rinvia al D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero massimo di pubblicazioni valutabili per ciascun candidato è libero per tutte le procedure suindicate.

Sono esclusi dalla valutazione comparativa i professori ordinari, associati e ricercatori afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere alla nomina del vincitore in ragione di circostanze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscono, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le Università.

ART. 2

(Requisiti per l'ammissione alle valutazioni comparative)

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative e saranno pertanto esclusi dalla procedura stessa:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
- c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altri impieghi statali, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

e) i professori ordinari, associati ed i ricercatori universitari appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura.

Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.

I requisiti per l'ammissione, pena esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

ART. 3

(Domande di ammissione - Termini e modalità)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformità al modello allegato, - **firmate dai candidati di proprio pugno, pena l'esclusione dal concorso** - potranno essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del **trentesimo giorno** successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, presso l'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della Seconda Università degli Studi di Napoli - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli - Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12:00 del **trentesimo giorno** successivo a quello di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

Non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.

Il candidato che intende partecipare a valutazioni comparative per più settori scientifico-disciplinari, dovrà presentare domande ed eventuali allegati, distintamente per ciascun settore, facendo menzione delle altre procedure alle quali ha chiesto di essere ammesso.

Le domande, con relativa documentazione, devono essere presentate singolarmente per ogni concorso al quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più settori scientifico-disciplinari, questa sarà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei settori in essa indicato.

All'esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, dovrà essere riportata la dicitura **“Valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario”, con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, la Facoltà, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, oltre a cognome, nome, indirizzo del candidato”.**

Solo qualora il candidato intenda avvalersi della consegna a mano, la domanda – con allegata fotocopia del codice fiscale e del documento di identità, una copia del curriculum, una copia dell'elenco dei titoli presentati e una copia dell'elenco delle pubblicazioni presentate - va separata dal plico degli altri allegati.

La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana con le modalità di seguito precisate:

Tutti i candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- 1) nome e cognome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) la cittadinanza posseduta;
- 4) di non aver riportato condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
- 5) l'idoneità fisica all'impiego;
- 6) di non essere professore ordinario o associato, o ricercatore universitario, inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione;
- 7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10, dell'art. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, di seguito riportato: “ *Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida*”;
- 8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10.01.1957.

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 comporterà l'esclusione dal concorso.

Il candidato italiano – oltre all'indicazione del proprio codice fiscale - dovrà altresì dichiarare nella domanda, pena l'esclusione:

- 9) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 10) l'attuale posizione in relazione agli obblighi di leva per i nati entro l'anno 1985;

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda:

- 11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 12) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza nella domanda di quest'ultima dichiarazione comporterà l'esclusione dalla procedura.

I candidati portatori di handicap dovranno precisare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104 del 05.02.1992.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

- a) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro);
- b) curriculum, datato e firmato in triplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso.

I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.

I titoli che i candidati intendono presentare possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (All. B), ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, o mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (All. B), ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

I candidati possono altresì produrli in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (All. B).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

d) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in triplice copia;

e) pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato.

Sono considerate valutabili ai fini delle presenti selezioni esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (All. B).

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano e inglese. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. In quest'ultimo caso, i testi tradotti devono essere presentati insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel capoverso del presente comma.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di legge (D.L.vo Luogotenenziale n. 660 del 31.08.1945 / D.P.R. n. 252 del 03.05.2006). L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità (All. B);

Per i lavori accettati per la pubblicazione è necessario allegare alla domanda la relativa accettazione dell'editore in originale o in copia conforme all'originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (All. B).

La Commissione dovrà valutare, sotto la propria responsabilità, il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'effettiva pubblicazione o accettazione dei lavori dei candidati.

f) elenco datato e firmato delle pubblicazioni presentate, in triplice copia.

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art.1 della Legge n. 370 del 23.08.1988; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (All. B).

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati, a qualunque titolo, a questa o ad altre Amministrazioni. Non è consentita l'acquisizione diretta di documenti o certificazioni da parte di questa Amministrazione.

Non saranno presi in considerazione gli atti inoltrati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (telefono n. 081-5667050/7048).

ART. 4

(Esclusione dalla valutazione comparativa)

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione dalla procedura è disposta – in qualsiasi momento - con decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 5

(Commissioni giudicatrici)

Per ciascun settore, la Commissione giudicatrice è composta secondo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 1 del D.L. n. 180 del 10.11.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 del 2009.

Dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 6

(Modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni)

La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, nella prima seduta predetermina i criteri di massima con osservanza di quanto previsto dal 7° comma dell'art. 1 del D.L. 180/2008, convertito con modifiche nella Legge 1/2009, e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ne ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute successive la Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.

La Commissione giudicatrice effettua **analiticamente** la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri;
- e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 230 del 04.11.2005 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della Legge 30.11.1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14, della Legge n. 230 del 04.11.2005.

La valutazione di ciascuno dei predetti elementi è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La Commissione giudicatrice, nel caso sia previsto un limite al numero di pubblicazioni presentate, verificherà preliminarmente il rispetto di tale limite, dandone atto in verbale e proporrà al Rettore l'esclusione dei candidati inadempienti.

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle predette pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice deve valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dell'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ciascun commissario verbalizzerà il proprio giudizio individuale su ogni candidato, quindi la Commissione formulerà il giudizio collegiale.

Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è previsto lo svolgimento di una discussione sui predetti titoli e pubblicazioni.

La discussione si svolgerà nella sede che l'Università riterrà di stabilire. La convocazione per la discussione avverrà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

La mancata presentazione di un candidato alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Per sostenere la suddetta discussione i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La discussione è pubblica.

Ogni commissario, alla fine della predetta prova, esprimerà il proprio giudizio individuale separatamente per ogni candidato, e la Commissione il giudizio collegiale.

La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate sui titoli e pubblicazioni e sulla discussione esprimerà i giudizi complessivi sui candidati, in base ai quali si procederà alla deliberazione finale.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

ART. 7

(Accertamento della regolarità degli atti)

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della valutazione comparativa.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, è resa pubblica per via telematica.

ART. 8

(Documenti di rito per la nomina)

Ai fini dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a ricercatore, il vincitore sarà invitato dall'amministrazione a presentare la sottoelencata documentazione:

A) per i candidati italiani o comunitari:

1) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del Comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. A seguito dell'assunzione sarà facoltà dell'Amministrazione disporre accertamento medico di idoneità specifica alle mansioni ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 626/94. Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.

Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorità dello Stato afferente alla Comunità europea di cui lo straniero è cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e deve, altresì, essere legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane.

2) dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da cui risulti :

- a)** data e luogo di nascita;
- b)** cittadinanza;
- c)** godimento dei diritti politici;
- d)** la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
- e)** l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- f)** il numero del codice fiscale;
- g)** gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o privati e in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8 Legge n. 311 del 18 marzo 1958. La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato dovrà presentare un'attestazione in carta semplice dell'Amministrazione della quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa. Dovrà inoltre rilasciare opzione per il nuovo impiego ai sensi della Legge n. 311/58.

B) per i candidati extracomunitari:

- a)** certificato di nascita;
- b)** certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. Se lo stesso risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano;
- c)** certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del Comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio.
- d)** certificato attestante la cittadinanza.
- e)** certificato di godimento dei diritti politici nello stato di provenienza;

Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i certificati, dovranno essere di data non anteriore a sei mesi di quella della richiesta e tutti in bollo.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari – regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornare in Italia – possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici italiani o in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 9

(Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni)

Espletate le procedure di valutazione comparativa e salvo contenzioso in corso, i candidati potranno chiedere il ritiro dei documenti e pubblicazioni inviati, dandone preavviso di almeno dieci giorni.

La richiesta potrà essere avanzata trascorsi tre mesi dalla notifica del decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti, e non oltre i successivi sei mesi.

I candidati dovranno provvedere personalmente o tramite delegato ed a proprie spese al recupero delle pubblicazioni e documenti.

Decorso tale ultimo termine, l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 della suddetta normativa, ed in particolare quello di far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

ART. 11

(Responsabile del Procedimento)

Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del presente bando è la Sig.ra Ivana PETRICCIONE, presso l'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore di questo Ateneo.

ART. 12

(Pubblicità)

L'avviso relativo al presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sarà affisso all'Albo di Ateneo ubicato presso le seguenti sedi:

- Sede del Rettorato di Napoli – Via S.M. di Costantinopoli, 104 – e di Caserta – Viale Beneduce, 10;
- Sede della Direzione Amministrativa di Napoli – Piazza Miraglia, Pal. Bideri – e di Caserta – Viale Beneduce, 10 e sarà disponibile anche per via telematica http://www.unina2.it/concorsi_urpdr

ART. 13

(Disposizioni Finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge n. 210 del 3 Luglio 1998, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, la vigente normativa universitaria e, per quanto compatibile, quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

Caserta,

IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)

ALLEGATO A

Modello di domanda da redigersi su carta semplice

AL RETTORE DELLA SECONDA UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI NAPOLI
UFFICIO RECLUTAMENTO
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
VIA DE GASPERI, 55
80133 N A P O L I

Il sottoscritto
nato a.....(provincia di.....) il.....residente
in.....(provincia di)
Via..... n. C.A.P., chiede di
essere ammesso a partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di n. post di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare (.....
.....) presso la Facoltà di, indetta con
D.R. n. 2637 del 09.11.2009 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie
speciale – n. 89 del 17.11.2009.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di possedere la cittadinanza.....;
- b) (per i candidati italiani) che il proprio codice fiscale è il seguente:
- c) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
- d) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
..... ovvero (indicare i motivi dell'eventuale mancata iscrizione)
.....;
- e) (per i candidati italiani nati entro il 1985) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi
degli obblighi militari:
- f) di non aver riportato condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego, ovvero (indicare eventuali condanne)
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. d) del testo unico degli
impiegati civili dello Stato;
- h) di non essere professore ordinario, associato o ricercatore universitario inquadrato nel
settore scientifico-disciplinare per il quale presenta domanda di partecipazione e (per i
candidati già dipendenti di Amministrazioni Pubbliche) di rivestire attualmente la qualifica
di.....presso.....;
- i) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle
Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a
valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel
caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero
massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve
dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è
quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure
successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui
data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque
o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle
domande aventi tale data di riferimento è valida".
- j) (per i candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- k) (per i candidati stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza, ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)

- l) di eleggere domicilio agli effetti del concorso inCAP
.....Vian. (tel.
.....cell n.....), impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione, ed esonerando fin d'ora la Seconda Università degli Studi di Napoli da qualunque
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
- m) di avere / non avere presentato istanza di partecipazione ad altre procedure di valutazione
comparativa presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (eventualmente precisare
quali).....;
- n) indicazioni riservate ai portatori di handicap

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione delle disposizioni contenute nel D.R. n.
2637 del 09.11.2009 con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa in
discorso.

Il sottoscritto autorizza la Seconda Università degli Studi di Napoli, per le finalità e nei limiti di
cui all'art. 10 del bando concorsuale, al trattamento dei dati personali, riservandosi il diritto di
rettificare o integrare quelli che risultino erronei.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) fotocopia del codice fiscale e fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(fronte-retro);
- 2) Curriculum in triplice copia della propria attività scientifica e didattica, nonché clinico
assistenziale, per i settori per i quali è richiesta;
- 3) documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base
all'allegato B), ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- 4) elenco, in triplice copia, dei documenti e titoli presentati;
- 5) pubblicazioni;
- 6) elenco delle pubblicazioni in triplice copia.

Data

Firma

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul
trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell'ambito delle attività istituzionali della Seconda Università degli Studi di Napoli, titolare del
trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a _____,
nato/a il ____/____/____ a _____,
residente nel Comune di _____,
indirizzo _____,

- consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

DICHIARA

Luogo _____, data ____/____/____

Firma del dichiarante
(leggibile e di proprio pugno)

(1) il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione e allegare la copia fotostatica (fronte-retro) di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali della Seconda Università degli Studi di Napoli, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____

conseguito il _____ presso _____

con votazione _____

di aver sostenuto i seguenti esami: _____

il _____ presso _____

con votazione _____

di essere in possesso della seguente qualifica professionale _____

conseguita il _____ presso _____

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento/qualificazione _____

conseguito il _____ presso _____

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

* la copia della seguente pubblicazione: _____
titolo

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

* la copia del seguente titolo o documento: _____

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

*per la pubblicazione _____
titolo

lo stampatore o l'officina grafica _____
nome cognome o documentazione

ha adempiuto gli obblighi di legge (D.L.vo Luogotenenziale n. 660 del 31.08.1945 / D.P.R. n. 252 del 03.05.2006).